



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Giudice Unico dr.sa Clerici

nel procedimento n.11587 /2020
avviato da

██████████
Rappresentato dall'avv. ██████████

CONTRO

Ministero dell'Interno
Rappresentato dall'Avvocatura dello Stato

oggetto: Diniego di *Rilascio della carta di soggiorno*

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

IN FATTO

Con ricorso depositato il 2.7.2020 ██████████ ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino, pronunciato il 28.3.20 e notificato il 3.6.20, chiedendo, previo annullamento, dichiararsi il *diritto della ricorrente ad ottenere la carta di soggiorno come familiare di cittadino UE ex art. 10 del D. Lgs. 30/2007 ed ordinare allo stesso Questore della Provincia di Torino il rilascio di detto titolo; in via subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, commi I lett. a) e I bis TUI; ed in ulteriore subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, co. II TUI.*

Con provvedimento del 14.8.2020 è stata accolta l'istanza di sospensione.

A seguito della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il Ministero dell'Interno, allegando documentazione, e concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

Parte ricorrente ha depositato memoria di replica.

IN DIRITTO

1..... In primo luogo, ed in ordine all'oggetto della domanda principale, volto all'accertamento del diritto al rilascio della carta di soggiorno, il Ministero resistente contesta che la ricorrente abbia proposto la relativa istanza in sede amministrativa, essendosi invece la Sig.ra ██████████ limitata al Permesso di Soggiorno ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 286/98.

A tal fine, non assume rilievo decisivo il doc. 2 prodotto dalla ricorrente e qualificato come '*copia ricevuta della richiesta del titolo di soggiorno n. ...*', trattandosi di documento (peraltro difficilmente leggibile), che nulla precisa in merito alla qualificazione del documento di soggiorno richiesto.

Parte resistente assume che la Sig.ra ██████ avrebbe inequivocabilmente richiesto un Permesso di Soggiorno biennale e non già la carta di soggiorno, avendo tra l'altro provveduto al versamento dell'importo di € 80,46, non previsto per la carta.

E tuttavia, il *principio delle sopravvenienze* di cui all' art. 5 commi 5 e 9 D.L.vo 286/1998 (peraltro menzionato nel provvedimento impugnato), comporta che la Questura debba tener conto di eventuali *nuovi elementi*, e che, una volta escluso l'accoglimento del titolo richiesto, debba valutare l'eventuale ricorrenza dei requisiti di altri titoli e provvedere di conseguenza. Trattasi in effetti di mera qualificazione dell'atto richiesto, non essendo decisivo il semplice -in ipotesi, erroneo- versamento dell'imposta.

La Questura quindi, una volta accertato che l'istante aveva errato nel qualificare il titolo di soggiorno, avrebbe dovuto segnalare la circostanza all'interessata, eventualmente in occasione dell'invio del 'preavviso di rigetto', in modo che ella avesse la possibilità di eventualmente integrare la domanda.

2. Ciò premesso, l'impugnazione è fondata, e va accolta per i motivi che seguono.

Il Questore ha fondato il diniego sulla base della mancanza di *prova circa l'effettività del vincolo familiare e non strumentalità del matrimonio al fine di escludere lo strumentale esercizio del diritto all'unità familiare allo scopo di garantirsi la permanenza sul territorio nazionale per fini diversi da quelli dichiarati e non sussistono pertanto le condizioni per l'applicazione del citato art. 19 del D.Lgs. 286/98....*

Alla base di tale assunto, il Questore menziona gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale: da tali verifiche (v. All. 1 di parte resistente) emerge che la Polizia Municipale ha eseguito in totale sette accessi, nell'arco di tempo dal 18.12.2018 al 1°.2.2019, in orari variabili, constatando l'assenza della Sig.ra ██████ la presenza di indumenti femminili in casa; in due occasioni, è stato reperito in casa il Sig. ██████ il quale riferiva la prima volta (ore 21) che la moglie era uscita con le amiche, e la seconda (ore 8,20) che la moglie era al lavoro. Sono state altresì assunte informazioni presso i vicini, i quali dichiaravano di aver incontrato talora il Sig. ██████ con una donna, ma di non conoscerne l'identità.

Va precisato che il preavviso di recesso inoltrato dalla Questura alla ricorrente il 18.2.2019 si limita a comunicare che la domanda *non sarebbe stata accolta poiché le verifiche esperite ... hanno avuto esito negativo poiché l'istante non è mai stata ivi rintracciata.*

Ora, alla luce delle circostanze appena menzionate, non si ritengono sussistenti i presupposti per negare il titolo di soggiorno: infatti, la sola assenza del nominativo della moglie sul campanello, unitamente al mancato rintraccio in casa della medesima, non valgono a comprovare che il matrimonio sia fittizio, tra l'altro in presenza di indicazioni non univoche, quali il rinvenimento di indumenti femminili nell'abitazione, e la riferita presenza con il ██████ di una donna, benchè di identità non precisata.

Al riguardo, la Corte (Cass 6747/21) ha avuto modo di precisare che *In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere **negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso.** (Nella specie, la S.C. aveva respinto il ricorso contro la decisione, che aveva ritenuto legittimo il diniego del permesso di soggiorno risultando il matrimonio contratto subito dopo il provvedimento di espulsione di uno dei coniugi, conosciutisi appena tre giorni prima, in assenza della prova della consumazione o della successiva convivenza, ma con la dimostrazione del pagamento di un compenso in favore del consorte italiano).*

Analogamente il provvedimento della Corte di Cassazione n. 5378/20 sancisce che la mancata convivenza non rileva se non risulta la strumentalità del matrimonio. In particolare: *Il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui all'art. 30, comma 1, lett b), del d.lgs n. 286 del 1998, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l'accertamento che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.*

E ancora, secondo la altra decisione (Cass. N. 10925/2019) il carattere fittizio del matrimonio, che non è stato specificamente contestato alla ricorrente e non risulta posto a fondamento del provvedimento impugnato è cosa ben diversa dal requisito della "convivenza" (Cass. 5303/2014; Cass. 12745/2013, cit., in motivazione) che costituisce l'oggetto dell'impugnazione e che è stata erroneamente intesa nel provvedimento del questore di diniego del rinnovo come requisito oggettivo del diritto al soggiorno.

La circostanza che la Sig.ra ██████ abbia convolato a nozze con il Sig. ██████ 'dopo soli due mesi' dal presunto ingresso in Italia (che la parte resistente ipotizza avvenuto nell'agosto 2018: v. pag. 1 della comparsa di costituzione) non appare di per sé rilevante al fine di comprovare la strumentalità dell'unione (formalizzata il 27.10.2018), oltre ad essere sicuramente affermazione imprecisa, giacché la ricorrente ha prodotto il *certificato per contrarre matrimonio* rilasciato dall'Autorità Albanese rilasciato il 20.4.2018 (v. doc. 8 di parte resistente).

Neppure rileva, ai fini della presente decisione, il fatto che il Sig. ██████ abbia precedenti penali, peraltro limitati ad un porto abusivo di armi, che risulta archiviato per particolare tenuità del fatto.

Non risulta che il Sig. ██████ abbia procedimenti penali in corso.

Ne consegue l'accoglimento della domanda principale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
ACCOGLIE il ricorso, e **DICHIARA** che la ricorrente [REDACTED] ha diritto al
rilascio della carta di soggiorno;

Condanna il Ministero convenuto al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di
giudizio che liquida in € 1617,50 per compenso professionale, oltre spese generali nella
misura del 15%, IVA e CPA come per legge e se dovute.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Torino, 1° luglio 2021

Il Giudice
D. Clerici